



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

<http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it>

- ☒ corrispondenza interna
- ☐ posta
- ☐ raccomandata
- ☐ fax
- ☐ e-mail
- ☐ P.E.C.

Prot. n° 8646

li 23 maggio 2014

SERVIZIO

RAPPORTI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, SEGRETERIA

OGGETTO : CIRCOLARE INTERNA – PATROCINI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono sempre più frequenti le istanze di patrocinio che vengono indirizzate all'Amministrazione, spesso associate alla richiesta di utilizzo gratuito di spazi comunali.

Al fine di rendere omogenea e rispettosa della normativa la risposta alle suddette domande è opportuno definire in questa sede alcuni elementi che dovranno essere di riferimento nei riscontri forniti dall'Ente.

La prima questione su cui occorre fare chiarezza attiene alla sussumibilità o meno nel divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all'articolo 6 comma 9 del d.l. n. 78/2010 delle varie contribuzioni, dirette o indirette (concessione gratuita di locali, esenzione dal canone per l'occupazione del suolo) a carico del Comune in favore di associazioni private allorquando lo stesso assume il patrocinio delle relative iniziative.

Secondo la *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia 1075/2010/PAR* – il discrimine si rinviene nella funzione della contribuzione di cui trattasi, non configurabile quale sponsorizzazione qualora l'iniziativa del soggetto terzo cui viene dato sostegno rientri nei compiti del Comune e sia svolta dal medesimo nell'interesse della collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Pertanto le forme di sostegno all'associazionismo locale ammesse sono quelle in cui risulta evidente che il privato svolge in **forma sussidiaria un'attività propria del Comune**; perché ciò sia possibile, quest'ultima deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale ed essere esercitata, anziché dallo stesso, per via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche rappresentando così una modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico.

Dal momento che una fattispecie diversa da quella sopra dettagliata sostanzierebbe una spesa di sponsorizzazione vietata, con relative conseguenze disciplinari e contabili, il provvedimento che

RAPPORTI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, APPALTI E CONTRATTI



stefano.carrara@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it



055919471
0559194704



0559199656



Piazza Repubblica 16
52028 Terranuova Bracciolini

concede il patrocinio oneroso dovrà essere motivato nei presupposti di fatto e di diritto secondo i criteri sopra esposti.

Sempre l'articolo 6 del d.l. 78/2010, questa volta però al comma 8, vieta all'Amministrazione di effettuare oltre un certo ammontare una serie di spese di specifica natura alla cui riconduzione, a volte, può non essere agevole addivenire per reale o presunta incertezza nella qualificazione delle stesse.

In particolare può ingenerare dubbi la classificazione di una spesa quale mostra, rappresentanza (soggette a soglia) o patrocinio (libera).

Anche in tal caso viene in soccorso la *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Puglia 54/2013/PAR* – per la quale sono riferibili a mostre le spese riferibili a esposizioni pubbliche aventi finalità didattica, celebrativa o promozionale di oggetti o prodotti locali, inclusi rassegne, fiere e mercatini espositivi dei suddetti prodotti, aggiungiamo noi, pure in ragione del fatto che tali manifestazioni usualmente generano lucro mal conciliandosi quindi con l'accertata natura sussidiaria di servizio pubblico propria del patrocinio.

Questo non significa che le spese sostenute per la valorizzazione del territorio siano sempre e comunque comprese entro i vincoli di cui ai citati commi 8 e 9 del d.l. 78; la medesima sezione regionale della Corte, infatti, in sintonia logica con il citato parere della sezione lombarda, afferma che le contribuzioni ad iniziative di terzi istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, proprie del Comune e svolte nell'interesse della collettività, sono ammesse e riconducibili alla nozione di patrocinio in quanto **modalità alternativa** alla realizzazione di un fine pubblico.

Dello stesso tenore la *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte 46/2011/PAR* – la quale si pronuncia favorevolmente sulla legittimità delle contribuzioni pubbliche, siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o erogazioni di patrocinio, ad iniziative di soggetti terzi purché rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.

Chiarito, speriamo a sufficienza, il divario logico e sostanziale tra spese di patrocinio e spese promozionali, veniamo a chiarire la natura di quelle di rappresentanza.

Per la *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia 60/2013/IADC* – ciò che qualifica le spese come rappresentanza è la loro erogazione a favore di organi o soggetti **estranei** all'Ente e **rappresentativi** degli enti o organismi di appartenenza. Non sono all'opposto identificabili come spese di rappresentanza quelle a favore *quisque de populo*, a beneficio di soggetti interni o anche esterni ma privi di rappresentatività alcuna, come pure quelle che si risolvono in mera liberalità.

La *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta 8/2013/PAR* - , in consonanza con quella lombarda, fa proprio il d.m. dell'Interno 23 gennaio 2012 che identifica come spese di rappresentanza quelle che sostanziano i seguenti principi: correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente, sussistenza di una proiezione esterna delle attività dell'Ente, qualificazione rappresentativa del soggetto destinatario.

Acquisito così il corretto senso del patrocinio, possiamo venire a trattare della parte procedurale.

La concessione di patrocinio rientra nella discrezione degli organi istituzionali e pertanto lo stesso deve essere assentito e promosso dal Sindaco o da un Assessore, previa richiesta dell'istante, mediante manifestazione di volontà espressa per iscritto.

Il patrocinio, come detto, può avere carattere oneroso per l'Amministrazione consistendo, ad esempio, nella concessione della disponibilità di un bene appartenente al patrimonio comunale a condizioni diverse da quelle del mercato o nell'esonero dall'ordinaria corresponsione per la fruizione di un servizio comunale.

La mitigazione o addirittura l'esclusione del principio generale di redditività di un bene pubblico è riconosciuta ammissibile dalla *Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto 716/2012/PAR* – nell'ipotesi in cui si venga a perseguire un interesse pubblico equivalente o

----- **RAPPORTI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, APPALTI E CONTRATTI**



stefano.carrara@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it



055919471
0559194704



0559199656



Piazza Repubblica 16
52028 Terranuova Bracciolini

addirittura superiore a quello consuetamente raggiunto mediante lo sfruttamento economico del bene medesimo.

In presenza di siffatta motivazione sarà pertanto possibile esulare dal tradizionale criterio di redditività cui deve improntarsi l'operato amministrativo in ragione degli scopi sociali che ne sono il fine; supportano tale conclusione sia l'articolo 32 della l. 724/1994 che l'articolo 32 l. 383/2000 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati a fini istituzionali, ad associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato le quali operano senza scopi di lucro.

Andando ad incidere sullo stato economico dell'Ente, ogni provvedimento di patrocinio, escluso quello non oneroso, che deroghi ai consueti principi di economicità dovrà, a mente dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000, raccogliere il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e, in quanto qualificabile come vantaggio economico, trovare pubblicazione nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente.

Si invitano gli uffici a dare corso alle indicazioni trattate, in particolare curando la motivazione degli atti relativi alle fattispecie sopra esposte, salvaguardando i vincoli di spesa entro le soglie fissate dal dettato legislativo in oggetto e procedendo nei termini prescritti alla pubblicazione ed aggiornamento nella competente sezione del sito istituzionale dei dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione.

Confidando in una attenta lettura e coerente applicazione di quanto sopra esposto si augura

Buon lavoro

L'INCARICATO DI P.O.
Stefano Carrara

RAPPORTI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, APPALTI E CONTRATTI



stefano.carrara@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it



055919471
0559194704



0559199656



Piazza Repubblica 16
52028 Terranuova Bracciolini